UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS

Sede: Via Gonzaga, 39 RIVAROLO MANTOVANO

COMUNI DI: RIVAROLO MANTOVANO(MN) - CASTELDIDONE(CR)
RIVAROLO DEL RE ED UNITI(CR) – SPINEDA(CR)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA PER ATTIVITAôFUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione Consiglio dellôUnione n. 24 del 30.12.2015

Modificato con deliberazione Consiglio dellôUnione n. 9 del 11/05/2016 (Rev_1)

INDICE GENERALE

TITOLO I ï DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Oggetto del Regolamento
ART.2 Competenze
ART.3 Responsabilità
ART.4 Presunzione di legittimazione
ART.5 Servizi gratuiti e a pagamento
ART.6 Atti a disposizione del pubblico
ART.7 Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale

TITOLO II ï FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

ART.8 Deposizione della salma nel feretro
ART.9 Modalità del trasporto, percorsi e orari
ART.10 Riti religiosi o civili
ART.11 Trasporto feretri
ART.12 Trasporto di ossa, ceneri o resti mortali

TITOLO IIIï CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

ART.13 Elenco cimiteri . Reparti speciali
ART.14 Divieti, sorveglianza, competenze
ART.15 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

TITOLO IV ï INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART.16 Inumazione
ART.17 Tumulazione
ART.18 Deposito provvisorio

TITOLO V ï ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART.19 Esumazioni ordinarie
ART.20 Avvisi per esumazioni ordinarie
ART.21 Esumazioni straordinarie
ART.22 Estumulazioni
ART.23 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
ART.24 Oggetti da recuperare
ART.25 Disponibilità dei materiali

TITOLO VI ï CREMAZIONE

ART.26 Cremazione
ART.27 Urne cinerarie
ART.28 Affidamento
ART.29 Dispersione delle ceneri
ART.30 Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate e dopo 20 anni per le salme tumulate e di resti mortali non mineralizzati

TITOLO VII ï CONCESSIONI

ART.31 Concessione di sepolture private
ART.32 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
ART.33 Durata delle concessioni
ART.34 Diritto dôuso di loculi e tumuli
ART.35 Diritto dôuso di cellette ossario/cinerario
ART.36 Diritto dôuso di area o di area con sovrastante manufatto
ART.37 Diritto di sepoltura in tombe e cappelle di famiglia
ART.38 Capienza del sepolcro
ART.39 Aggiornamento aventi diritto dôuso di tombe e cappelle di famiglia
ART.40 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua
ART.41 Rinuncia a concessione di aree libere o con parziale o totale costruzione
ART.42 Revoca
ART.43 Decadenza
ART.44 Estinzione
ART.45 Sepolture perenni .Mutamento del rapporto concessorio

TITOLO VIII ï LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART.46 Costruzione e ristrutturazione tombe e cappelle . Termini
ART.47 Manutenzione delle sepolture
ART.48 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
ART.49 Accesso al cimitero per esecuzione lavori
ART.50 Introduzione e deposito di materiali . Recinzione area cantiere
ART.51 Vigilanza
ART.52 Obblighi e divieti

TITOLO IX ï POLIZIA DEI CIMITERI

ART.53 Orari di apertura dei cimiteri
ART.54 Disciplina dellôingresso al cimitero
ART.55 Cippi,lapidi,epigrafi, copritomba, monumenti, ornamenti ,epigrafi
ART.56 Fiori e piante ornamentali

TITOLO X ï DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART.57 Concessioni pregresse
ART.58 Dirigente e responsabile del servizio di polizia mortuaria
ART.59 Efficacia delle disposizioni del regolamento
ART.60 Sanzioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, nonché:

- al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.,
- al libro terzo titolo I capo II codice civile,
- al D.P.R 10 settembre 1990, n. 285,
- al D.P.R. 3 novembre 2000. n. 396,
- al D.lgs 18 agosto 2000, n. 267,
- alla normativa di Regione Lombardia:
    - L.R n. 22 del 18/11/2003
    - L. R. n. 6 del 9/11/2004
    - D.G.R. n 7/20278 del 21/1/2005
    - CIRC.21/SAN. 30/05/2005
    - L.R n. 1 del 6/2/2007
    - L.R. n.33 del 30/12/2009

ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare dellôente locale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2.- Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui allôart. 2 della L.R. n. 6/2004.

Art. 2 -Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza dellôente locale sono esercitate dal Sindaco di ciascun comune aderente allôUnione, per il territorio di competenza, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dai Titolari della Responsabilità del servizio di Polizia Mortuaria, e delle attività funebri e cimiteriali nel rispetto degli articoli 107 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dellôarticolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif.
Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.
3.- Le funzioni e lôorganizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui allôarticolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Art. 3- Responsabilità

1.- I Comuni dellôUnione curano che allôinterno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assumono responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2.- Ove lôUnione non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
3.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che lôillecito non rilevi penalmente.
4.- Per i rapporti con i Comuni dellôUnione, da parte di terzi,si fa rinvio allôarticolo 4.

Art. 4 -Presunzione di legittimazione

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, eccé) od una concessione (aree, tombe, loculi, nicchie, ossari ecc.) o lôapposizione di croci od altri simboli, (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: edicole, monumenti, eccé , sôintende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne i comuni aderenti e lôUnione stessa da ogni controversia che potrebbe sorgere tra eredi e parenti del defunto.
2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sullôuso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estranea lôUnione e i comuni aderenti, che si limiteranno a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificata, del sorgere della controversia, fino alla sua risoluzione, o per raggiunto accordo fra le parti o per intervenuta sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato; salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, i singoli comuni e lôUnione estranei allôazione che ne consegue.
3.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con lôatto con cui risolve la controversa sottopostagli.

Art. 5 -Servizi gratuiti e a pagamento

1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente.

a) la fornitura del feretro per lôinumazione, intesa come processo includente la sepoltura, lôapposizione del cippo identificativo, di cui al successivo art. 55 punto 1, la manutenzione della fossa fino allôesumazione ordinaria, lôeventuale cremazione dei resti che ne derivano, la deposizione delle ossa o ceneri in ossario/cinerario comune, per persone residenti, appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari

2.Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal servizio sociale sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).
3.La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con lôassenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura. Qualora, successivamente chiunque provveda ad atti di interesse per la salma, lôeventuale fornitura gratuita del feretro o lôeventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dallôente locale, in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dellôanticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate allôUnione entro 90 giorni dallôavvio del procedimento conseguente allôaccertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
Per familiari, ai fini dellôapplicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di

concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
4.Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe in vigore definite dallôorgano competente .
5. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere *a*).
6. Il competente organo dellôUnione,con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dellôarticolo 42, comma 2, lettera *g*), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato lôonere per lôamministrazione comunale ed i mezzi di copertura.
7.Ove la legge muti lôindividuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui allôarticolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compilato cronologicamente e giornalmente.
2.- Sono pubblicati nelle forme di legge e consultabili nellôufficio di polizia mortuaria dellôente e/o nel cimitero:
a) lôorario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
b) copia del presente regolamento;
c) lôelenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dellôanno;
d) lôelenco delle concessioni cimiteriali in scadenza;
e) lôelenco delle tombe o cappelle di famiglia, per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Art. 7 -Disposizioni generali

1.Nella redazione del piano cimiteriale per ogni cimitero è prevista unôarea per campi ad inumazione, di una superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento.
2.Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, lôordine dôimpiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e come riportato nella Allegata Tabella A.
3.Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, nel cimitero possono essere individuate, per la superficie eccedente, aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dellôarticolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4.Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel comune, esclusi unicamente i cimiteri militari, lôubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 .

TITOLO II

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro

1.Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dallôarticolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta, se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2 In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3.Se la morte è dovuta a malattia infettiva ï diffusiva compresa nellôelenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero previste dalla normativa vigente.

Art. 9 - Modalità dei trasporti, percorsi e orari

1.I cortei funebri possono essere effettuati esclusivamente nei seguenti orari:

- Periodo ora solare: dal lunedi al venerdi 9.00 ï 10.30 14.00 ï 15.30
  Sabato 9.00 ï 10:30
- Periodo ora legale: dal lunedi al venerdi 9.00 ï 10:30 17.00 ï 18.30
  Sabato 9.00 ï 10:30

In deroga a quanto disposto al punto 1), i corte funebri possono svolgersi nei giorni di domenica e festivi o nelle ore pomeridiane del sabato nei seguenti casi:

- quando ricorrono due o più giorni festivi consecutivi
- quando lo richiedono particolari esigenze di ordine pubblico, di igiene o esigenze particolari di servizio, valutate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2.Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, in accordo con il personale incaricato del trasporto funebre, stabilisce lôordine di arrivo al cimitero per la sepoltura, di norma, secondo lôordine di presentazione delle richieste, tenendo conto, se necessario dellôora del decesso.
3.Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui allôarticolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dallôobitorio, il tragitto alla chiesa, o luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta , seguendo il percorso più breve.
4.Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, puoô farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.
5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovraô lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6.Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 10 -Riti religiosi e civili

1. Allôinterno dei cimiteri eôpermessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettivitaôdei defunti.
2.Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3.Gli spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili vengono individuati nel piazzale antistante o in area prospiciente il cimitero, secondo quanto stabilito dal P.R.C..
4. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui allôarticolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti allôaccompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
5. Per lôeffettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 11 -Trasporto feretri

1.Il trasporto di salme in altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dellôatto di morte ai sensi dellôarticolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.
2. Lôautorizzazione al trasporto deve essere corredata dallôautorizzazione allôinumazione o alla tumulazione o, in alternativa, dallôautorizzazione alla cremazione, rilasciata dallôufficiale dello stato civile.
3.Allôautorizzazione è successivamente allegata, da parte dellôincaricato al trasporto, lôattestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dallôarticolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. Eôtuttavia ammessa, su domanda degli interessati, lôeventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per lôeffettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Art. 12 -Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1.Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.
2. Se il trasporto eôda o per Stato estero, provvede lôautorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3.Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4.Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, lôindicazione del luogo e della data di rinvenimento. Eôammesso lôimpiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5.Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportare i dati identificativi del defunto.

TITOLO III

CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

Art. 13 -Elenco cimiteri . Reparti Speciali

1.Ai sensi dellôarticolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ.modif., i Comuni aderenti allôUnione provvedono al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

a) Cimitero di Rivarolo Mantovano ï Capoluogo
b) Cimitero della frazione Cividale di Rivarolo Mantovano
c) Cimitero di Casteldidone
d) Cimitero di Rivarolo del Re ed Uniti ï Capoluogo
e) Cimitero della Frazione di Brugnolo di Rivarolo del Re ed Uniti
f) Cimitero della Frazione di Villanova di Rivarolo del Re ed Uniti
g) Cimitero di Spineda.

2.Si daô atto dellôesistenza di n. 1 reparto speciale per inumazioni,nel Cimitero di Cividale. Eô possibile prevedere nuovi reparti speciali, sottoposti a concessione, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento per tumulazione del feretro o alla conservazione delle ossa e ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
3.Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per lôeventuale diverso tipo di sepoltura rispetto a quella della comune inumazione, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti fino alla scadenza della concessione.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale nel quadro delle competenze di cui allôarticolo 42, comma 2, lettera *e*) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Art. 14 -Divieti, sorveglianza, competenze

1.Eô vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero o dal reparto speciale di cui al precedente art. 15 salvo le autorizzazioni di cui allôarticolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2.Lôordine e la vigilanza dei cimiteri spettano ai Sindaci dei Comuni dellôUnione che li esercitano avvalendosi del personale dellôUnione e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui allôarticolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.
3. Per gli altri servizi cimiteriali, lôUnione provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.
4.Competono esclusivamente allôUnione le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
5.Il Comune o lôUnione di Comuni esercita lôordine e la vigilanza in materia di cimiteri avvalendosi dellôATS Valpadana (competente per territorio) per gli aspetti igienico sanitari. (Rev_1) ~~Il dirigente del competente servizio dellôazienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.~~

Art. 15 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1.Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione i cadaveri di persone :

- decedute nel territorio del comune sede del cimitero
- residenti nel comune ma decedute altrove
- che siano stati residenti nel comune sede del cimitero dove è richiesta la sepoltura ed abbiano trasferito la propria residenza altrove negli ultimi 25 anni

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui allôarticolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.
3.Sono pure accolti, ma senza le limitazioni di cui al punto 1, i resti mortali e le urne cinerarie.
4.Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui allôarticolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
5. Nei reparti speciali, sono ricevuti, per lôinumazione, i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente comma 1, salvo che non avessero manifestato lôintenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per lôespressione della volontà alla cremazione. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui allôart.12 commi 2 e 3.
6.Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dellôarticolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente allôadozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

TITOLO IV
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 16 -Inumazione

1.Ogni cimitero deve avere campi divisi in riquadri individuati nel piano regolatore cimiteriale, destinati alla sepoltura per inumazione nella nuda terra per anni 10, in campo comune,assegnati gratuitamente esclusivamente nei casi contemplati dallôart.5 comma 1 lettera a) ed aree ad inumazione nei casi di richiesta di concessione da parte dei famigliari o conoscenti, per la durata di anni 20, rinnovabili per ulteriori 10 anni , previo versamento della tariffa stabilita dallôorgano competente. A tali sepolture si applicano le disposizioni di cui allôarticolo 55 comma 2.
2. Per le inumazioni di cadaveri si utilizza la sola cassa di legno. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui allôarticolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali.
3.In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il comune rilascia autorizzazione, previo parere favorevole dellôASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie (art. 15, c. 11, Regolamento Regionale n. 6/2004).
4.Eôvietato inumare urne cinerarie e cassettine di zinco contenenti resti ossei.

Art. 17 -Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti ossei o urne cinerarie in opere murarie ï tombe e cappelle,loculi, tumuli ipogei o ossari/cinerari - costruite dai concessionari in aree in concessione o, anche costruite dal Comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
2.Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo VII° presente regolamento.
3.Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in un loculo o tumulo separati.
4.Ogni loculo o tumulo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro , in modo che la tumulazione od estumulazione possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. In osservanza dellôart. 16 del Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004, entro il 31.12.2020 tutte le sepolture costruite prima dellôentrata in vigore del presente regolamento dovranno essere adeguate a quanto previsto dal comma 3. Sono a carico dei privati concessionari, tutte le operazioni necessarie per lôadeguamento, comprese la modifica strutturale, il trasferimento provvisorio dei feretri in attesa del termine dei lavori, la soppressione dei posti inutilizzabili non aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
6.Fino al termine di cui al comma 5, in presenza di richiesta di autorizzazione ad eseguire lavori di estumulazione in applicazione dellôart. 39, il riutilizzo dei loculi liberati è subordinato allôadeguamento della tomba, cappella o tumulo alle previsioni di cui al comma 3 .
7.Decorso il termine di cui al comma 5, sono consentite unicamente tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.
8.Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali.
9.Per i sistemi di chiusura dei loculi e tumuli, si fa riferimento allôart. 76 del DPR. 285/90 e allôAllegato 2 del Reg. Regionale n. 6/2004.

Art. 18 - Deposito provvisorio

1.A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo o ossario/cinerario, che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2.La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
a) per coloro che richiedono lôuso di unôarea di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati in particolare per lôadeguamento di cui allôarticolo 17, commi 4,5 e 6;
c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato;
d) in caso di disaccordo tra gli aventi titolo, circa lôaffidamento dellôurna cineraria;
3.La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per lôultimazione dei necessari lavori comunicati dagli interessati, o finché non intervenga accordo tra le parti circa lôaffidamento dellôurna cineraria; purché sia inferiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Il canone di utilizzo, secondo la tariffa stabilita dallôorgano competente, è calcolato in periodi di trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 3 mesi sono computate come periodo intero.

5. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
6.Le salme e/o le urne tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.
7. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura pari al costo delle operazioni cimiteriali conseguenti .
8.Scaduto il termine senza che lôinteressato abbia provveduto allôestumulazione per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, o a disperdere le ceneri nel cinerario comune, fermo restando lôobbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni.
9.Le salme, una volta inumate, non potranno essere nuovamente tumulate nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremate e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.
10.Eô consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

TITOLO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 19 -Esumazioni ordinarie

1.Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni, ai sensi dellôarticolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.
2.Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dellôanno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di novembre a quello di aprile, escludendo comunque i mesi di luglio e agosto.
3.Qualora il cadavere al momento della esumazione non sia completamente scheletrizzato, si provvederà alla reinumazione dei resti mortali e esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in qual caso è dôobbligo il trattamento con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con lôaddizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile.
4.Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per un periodo minimo di anni cinque.
5. Trova, comunque, piena applicazione il successivo articolo 30.

Art. 20 -Avvisi per esumazioni ordinarie

1.- Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nei cimiteri,nonché la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
2.- Annualmente, i responsabili del servizio cimiteriale dei comuni aderenti all'Unione, curano la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con lôindicazione delle salme per le quali deve essere eseguita lôesumazione ordinaria per lôanno successivo, ai fini dellôarticolo 6.
3.- Dellôinizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo verrà dato avviso con comunicazione di servizio da affiggere alla bacheca cimiteriale e da pubblicare allôalbo pretorio on line del Comune stesso e dellôUnione, per almeno 90 giorni e con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione dei lavori .

Art. 21 -Esumazioni straordinarie

1.Salvo i casi ordinati dallôautorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio,giugno,luglio,agosto e settembre;
b)quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte o quando si tratta di cadavere portatore di radioattività a meno che lôASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute;
2.Lôesumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dellôautorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro lôautorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o altro cimitero o per cremazione.
3.Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare dal registro delle cause di morte tenuto dallôazienda unità sanitaria locale se la malattia causa di morte sia compresa nellôelenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.
4.Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dallôautorità giudiziaria si applicano le normali tariffe vigenti, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria allôautorità giudiziaria.

Art. 22 -Estumulazioni

1.Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie .
2.Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo o tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :

- a richiesta dei familiari, laddove la permanenza nel loculo o tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dellôautorità giudiziaria.

4.Nelle cappelle, tombe di famiglia, tombe monumentali, ecc. lôestumulazione eôautorizzata esclusivamente decorsi 50 anni dalla tumulazione, così come previsto nel successivo art.38.
5.Ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dellôanno successivo. Tale elenco saraô esposto alla bacheca del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto lôanno successivo, noncheôpubblicato allôalbo pretorio on line del Comune e dellôUnione.
6.Le ossa che si rinvengono in occasione delle estumulazioni ordinarie, devono essere raccolte e depositate nellôossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse, facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi o tumuli o tombe di famiglia,avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dallôart.36 del DPR.285/90.
7.Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e/o scheletrizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso eôavviato per lôinumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, eôdôobbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione e/o scheletrizzazione, sia con lôaddizione diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore di detti resti mortali. Il periodo di inumazione eô fissato in relazione ai luoghi e alle particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, tenuto conto dellôarticolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede il periodo di rotazione nel terreno per un minimo di anni cinque.
8.A richiesta degli interessati, allôatto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria puoôautorizzare la successiva tumulazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione nellôambito dello stesso cimitero , previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

Art. 23 -Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1.Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dallôautoritaô giudiziaria, si applicano le normali tariffe vigenti, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento allôautoritaô giudiziaria.
2.Salvo che prima delle relative operazioni non venga richiesta una diversa collocazione, le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nellôossario comune.
3.Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in loculo, tumulo o tomba/cappella privata, la nuova concessione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
4.Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dellôarticolo 5 del presente regolamento.

Art. 24 - Oggetti da recuperare

1.Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dellôoperazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2.Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali eô consegnato al reclamante e lôaltro conservato tra gli atti dellôufficio di polizia mortuaria.
3.Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.
4.Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5.Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Art. 25- Disponibilitaôdei materiali

1.I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali fosse da inumazione o loculi o cellette,o sepolcri privati, al momento delle esumazioni/estumulazione o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietaô del comune che puoô impiegare i materiali e in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
2.Ricordi strettamente personali (foto e/o simboli religiosi) che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
3.Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune allôinterno del cimitero o, allôesterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO VI

CREMAZIONE - URNE CINERARIE ï AFFIDAMENTO, DISPERSIONE CENERI

Art. 26 - Cremazione

1.- Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dellôimpianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.
2.-Lôautorizzazione alla cremazione di cui allôart. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, eô rilasciata dallôUfficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria, dalla quale risulti la chiara volontaôdel defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati,eôsufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dallôassociato di proprio pugno o, se questi non eô in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontaô di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dellôassociazione;
b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontaô espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti piuôprossimi, individuati secondo lôart. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale allôufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontaô sia stata manifestata allôufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale allôufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontaô è manifestata dai legali rappresentanti;
c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dellôAutoritaô Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere puoôessere cremato;
e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontaôdel defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o allôaffidamento dellôurna cineraria.

Art. 27 - Urne cinerarie

1.Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, debitamente sigillata, di materiale resistente conforme alla normativa vigente.
2.Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare allôesterno lôindicazione del nome e cognome de defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontaô espressa da defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, lôurna contenente le ceneri eô collocata nel cimitero in apposito ossario/cinerario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione. Eô consentita la tumulazione in loculo/ossario/cinerario giaôoccupato.
4.La sepoltura di unôurna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove lôurna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 28 - Affidamento

1.Lôaffidamento familiare di unôurna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove lôurna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
2.La consegna dellôurna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, lôurna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
3.Lôaffidatario dinnanzi al Comune, quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 del R.D. 1265/1934 ed art. 51 DPR 285/1990 contrae i seguenti obblighi:

a) custodire lôurna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili sottrazioni, aperture o rotture accidentali, con modalita' tali da offrire garanzie contro ogni profanazione
b) permettere lôaccesso ai congiunti perche' essi possano esercitare il loro diritto di visita;
c) osservare le norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dellôurna;
d) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri, se tale sacrilegio sia dovuto a sua colpa grave o inadempimento;
e) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare allôaffidamento dellôurna, e' tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero, previa acquisizione dellôautorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova lôurna affidataria;
f) comunicare tempestivamente lôeventuale trasferimento dellôurna in altro comune sia nei confronti del Comune di provenienza sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

4. Allôatto del rilascio della autorizzazione alla detenzione di urna cineraria verrà richiesto il versamento del diritto fisso previsto in tariffa.
5.In caso di decesso dellôaffidatario, chiunque rinvenga unôurna in un domicilio privato e' tenuto a consegnarla al cimitero comunale, che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 29 - Dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, espressa per iscritto come previsto dagli artt.1,2,e 3 della legge 130/2001, eô ammessa allôinterno dei cimiteri nelle aree a cioô destinate dal piano regolatore cimiteriale,previo versamento del diritto fisso previsto in tariffa.
2.-Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri puoô avvenire allôaperto in natura od in aree private, in questôultimo caso con il consenso scritto del proprietario dellôarea, fermo restando, in ogni caso, che non puoô avvenire nei centri abitati, quali individuati dallôarticolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve avere in allegato:
a) copia delle volontà espressa dal de cuius;
e deve contenere le indicazioni circa:
b) il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
c) il luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontaô della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, questôultimo é scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione,

le ceneri vengono disperse in cinerario comune .
5.- La dispersione puoô essere autorizzata anche per ceneri giaô tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti e' effettuata dal coniuge, da altro familiare, dallôesecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Art. 30 -Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate e di resti mortali non mineralizzati.

1.Le salme, decorsi 10 anni dallôinumazione o 20 anni dalla tumulazione nonché i resti mortali non completamente mineralizzati, sono cremati sulla base di autorizzazione rilasciata, previa acquisizione dellôassenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2.Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, lôautorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nellôalbo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 90 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui allôarticolo 6.
3.A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvede a fornire tutte le indicazioni necessarie per lôindividuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata lôirreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete al responsabile dei servizi di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessaria altra formalità.

TITOLO VII

CONCESSIONI

Art.31 - Concessione di sepolture private

1.Per le sepolture private le concessioni sono rilasciate per
a) diritto dôuso di loculo o tumulo
b) diritto dôuso di celletta ossario/cinerario
c) diritto dôuso di area
d) diritto dôuso di area e sovrastante manufatto,anche costruito dal Comune
2.Le concessioni in diritto dôuso di cui allôarticolo 1 consistono in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà dellôente concedente, fermo restando quanto previsto dallôarticolo 824, comma 2 del Codice Civile.
3.La concessione è stipulata ai sensi dellôart. 107, comma 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n,.267 e succ. modificazioni; in particolare lôatto dovrà indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione
- il numero di posti salma disponibili o realizzabili;
- le norme che regolano lôesercizio del diritto dôuso
- la decorrenza e la durata
- l ôimporto della concessione
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, identificabili come concessionario/i;
- le salme destinate ad essere accolte nella sepoltura e i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e/o di revoca e/o estinzione.

Art. 32 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1.I singoli Comuni aderenti all'Unione potranno disporre, con atto dell'organo competente, per lôassegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di ñ cittadini benemeritiò che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

Art. 33 - Durata delle concessioni

1.Le concessioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 sono a tempo determinato ai sensi dellôarticolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2.La durata e' fissata in
a) 40 anni per i loculi e tumuli ipogei;
b) 30 anni per gli ossari /cinerari individuali;
c) 99 anni per le aree e aree con sovrastanti i manufatti destinati alle sepolture per famiglie o collettività;

3. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento dellôapposita tariffa.
4. Per le sepolture in loculo o tumulo ipogeo, a scadenza della prima concessione e' consentito il rinnovo per una sola volta fino ad un totale massimo di 50 anni di sepoltura calcolati dalla data del decesso; è ammessa la richiesta di un rinnovo di durata inferiore per uniformare la scadenza di due o più concessioni relative a famigliari al fine di determinare la estumulazione nello stesso momento.
5. Per le concessioni stipulate in vita è previsto il versamento di un canone annuo di proroga pari ad 1/40 della tariffa in vigore fino allôutilizzo della sepoltura; per le concessioni in vita preesistenti al presente regolamento permane lôobbligo del versamento di 1/30 della tariffa in vigore.
6 .Alla scadenza delle concessione per resti ossei o ceneri, non è prevista proroga; i resti ossei e le ceneri verranno deposti nellôossario/cinerario comune, salvo che in parenti richiedano il trasferimento in altro cimitero.
7. Per le sepolture di cui al comma 2 punto c), su richiesta degli interessati, eredi e/o famigliari dellôoriginario concessionario, alla scadenza del primo atto di concessione, può essere richiesta una nuova concessione, previo versamento della tariffa stabilita a seguito di stima di valutazione economica da parte dell'Organo competente.

Art.34 - Diritto dôuso di loculi e tumuli

1.Per i loculi e tumuli il diritto di sepoltura è circoscritto al solo defunto per il quale venne stipulata la concessione e non può essere ceduto ad altri a nessun titolo, ma solo retrocesso allôente .
2La sepoltura del loculo o tumulo può concedersi solo in presenza della salma.Lôassegnazione avviene per

ordine progressivo osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3.La concessione puo' essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, valutata la disponibilità per le concessioni in vita prevista dal Piano Regolatore Cimiteriale a favore di :

a) persona residente nel comune o che nel corso della sua vita ha avuto per almeno dieci anni consecutivi la residenza nel comune, di età superiore ai **65** anni, che dimostri di non avere famigliari o affini fino al 4° grado viventi ;

b) persona che abbia il coniuge,figli, collaterali o affini entro il 3° grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto;

4.Durante la durata della concessione, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocate, una o più cassettine di resti ossei o urne cinerarie, in relazione alla capienza, previa corresponsione di apposita tariffa.

5.Nel caso il defunto per il quale è stata stipulato lôatto di concessione o di rinnovo, sia stato ridotto a resti ossei o cremato nel corso della durata della concessione stessa, la richiesta di sepoltura di feretro di altro defunto è sottoposta a stesura di un nuovo atto di concessione, previo versamento della tariffa in vigore . Nessun rimborso è previsto per gli anni residui della concessione originaria.

6..Qualora il concessionario manifesti la volontà di trasformare la concessione di loculo o tumulo a suo nome, destinata alla sepoltura del proprio feretro , in contenitore per resti ossei o ceneri propri e di famigliari, verrà autorizzata la tumulazione di cassettine ossario o urne in numero calcolato secondo la tariffa singola in vigore, fino alla totale copertura di quanto versato allôatto della stesura del contratto (tariffa versata/ tariffa singola attuale per celletta ossario o cinerario = numero di cassettine o urne autorizzabili, arrotondato per difetto; allôatto della richiesta di variazione dovranno essere indicati i nominativi dei defunti oggetto della variazione di concessione, di cui lôEnte prenderà atto con Determina del Responsabile del Servizio.

7. Nel caso la richiesta di trasformazione della concessione del loculo o tumulo per sepoltura di feretro venga effettuata da famigliari che hanno provveduto alla cremazione del defunto oggetto della concessione stessa, interviene la previsione di decadenza di cui allôart.43, comma 1, lettera b) e in sostituzione verrà proposta la sepoltura in celletta cinerario per una durata pari agli anni mancanti al raggiungimento del trentennale previsto per tale tumulazione, con stesura di nuovo atto di concessione.

Art.35 - Diritto dôuso di cellette ossario/cinerario

1.Il diritto dôuso delle cellette ossario o cinerario è riferito ai resti ossei o alle ceneri della/e persona/e indicata/e nel contratto di concessione.

2.Durante la durata della concessione nella celletta ossario /cinerario possono essere inserite ulteriori cassettine ossario o urne cinerarie, in relazione alla capienza e previo versamento della tariffa prevista.

Art.36 - Diritto dôuso di area o area con sovrastante manufatto

1.Le concessioni in uso di aree per lôedificazione di tombe di famiglia o di aree con sovrastante manufatto, anche costruito dal comune, riguardanti tombe ipogee, cappelle, tombe monumentali, possono essere concesse :

a) ad una o al massimo a due famiglie, intendendosi in tal caso concessa per ciascuna di esse, per una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili compresi gli ossari
b) a collettività, enti, corporazioni o fondazioni

2. Nel caso di atti di concessioni pregresse che riguardino più famiglie, su richiesta del servizio di Polizia Mortuaria ed entro il termine da questi indicato, gli eredi e successori dei concessionari, dovranno concordare e comunicare la divisione dei posti rimasti utilizzabili, tenendo conto anche delle disposizioni di cui allôarticolo 17.

Art. 37 -Diritto di sepoltura in tombe e cappelle di famiglia

1.- Salvo quanto già previsto dagli articoli 43 e 44 il diritto dôuso delle tombe ipogee o cappelle di famiglia,costruite dai privati o costruite dal Comune, e' riservato ï esclusivamente ï alla persona del concessionario o fondatore del sepolcro, e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte allôente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Ai fini dellôapplicazione del precedente comma 1, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ï da ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario, fino al sesto grado e coniugi
- ï dal coniuge del concessionario
- ï dai fratelli e dalle sorelle(collaterali) del concessionario e coniugi
- ï dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

3.Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, allôatto dellôottenimento della concessione.

4. Per gli affini (suoceri, generi e nuore, cognati) la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, o da uno dei familiari di cui al punto 3, con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. Allôistanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto allôuso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso non sia reperibile lôatto di concessione o se esistente sia stata omessa lôindicazione di componenti la famiglia fra gli aventi diritto, si intendono applicati i criteri di cui al punto 2 del presente articolo.

7.Eô data facoltà ai titolari di diritto di sepoltura per i contratti in essere, di scegliere lôapplicazione delle clausole più restrittive previste nellôatto di concessione in loro possesso, con espressa comunicazione da effettuarsi entro un anno dallôentrata in vigore del presente Regolamento. Tale comunicazione avrà valore vincolante per le future tumulazioni fino alla scadenza del contratto di concessione o nel caso di concessioni perpetue, fino al verificarsi di una delle fattispecie previste dagli artt. 42,43,44,45.

8.Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione di persona estranea che abbia acquisito particolare benemerenza nei confronti dei concessionari, comprovata con apposita dichiarazione , ai sensi dellôart. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , resa da almeno uno degli aventi diritto, laddove la capienza residua sia sufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme degli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro. In tal caso dovrà essere corrisposta al comune una somma pari al prezzo di concessione di un loculo secondo la massima tariffa in vigore. La tumulazione, in questo caso avrà la medesima durata della concessione di loculo individuale; decorso tale termine si provvederà alla estumulazione, salvo eventuali richieste di proroga, una volta acquisito lôassenso da almeno uno degli aventi diritto. Anche la proroga verrà autorizzata previo versamento della relativa tariffa

9.Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto dôuso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto

10 Il concessionario e le persone indicate al punto 2 possono usare della concessione nei limiti dellôatto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 38 - Capienza del sepolcro

1.Al fine di assicurare il diritto di sepoltura a tutti gli aventi diritto, sia nelle tombe e cappelle di famiglia a concessione perpetua che in quelle a concessione novantanovennale, e' prevista la riduzione delle salme solo dopo cinquanta anni dalla loro tumulazione.I resti mortali verranno collocati nelle apposite cellette ossario della tomba stessa.

2.Nel caso in cui, pur trascorsi i prescritti cinquanta anni, la salma non possa essere ridotta a resti ossei, si provvederà ad una nuova tumulazione, nella tomba stessa, per altri dieci anni,

salvo richiesta di cremazione ai sensi del precedente articolo 30. Le urne cinerarie verranno nuovamente tumulate nella tomba stessa.
3.Allôatto della richiesta di estumulazione il Responsabile di Polizia Mortuaria effettuerà un accertamento relativo alla messa a norma della tomba o cappella, secondo quanto previsto dallôarticolo 17 commi 3,4 e 5.

Art. 39 - Aggiornamento aventi diritto dôuso di tombe e cappelle di famiglia

1.In caso di decesso del concessionario di una tomba o cappella di famiglia, i famigliari, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente art. 38, sono tenuti a darne comunicazione al servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dellôintestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante nei confronti del Comune, anche al fine delle comunicazioni di cui allôart.37.
2.Trascorso il termine di cui al punto 1 e in difetto di designazione di un rappresentante, il Responsabile del Servizio con propria determina, provvede dôufficio, scegliendo un referente secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarita' sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 40 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1.Nel caso di rinuncia volontaria da parte del concessionario o dei suoi famigliari, ad una concessione cimiteriale durante il periodo di durata di questa, la tomba, cappella di famiglia, il tumulo, il loculo,la celletta ossario o cinerario, ritorneranno a disposizione della Amministrazione per nuove concessioni.
2.-In ogni caso la rinuncia è irrevocabile e non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3.-Nel caso la rinuncia, di cui al comma 1, riguardi la quota parte di una tomba di famiglia, per la quale siano esistenti più contratti di concessione perpetua o novantanovennale, relativi a più famiglie, il Comune rientrerà in possesso di tale quota e la metterà a disposizione delle altre famiglie residue concessionarie, le quali potranno fare richiesta di accrescimento della propria quota di posti, dietro versamento per ciascun loculo disponibile della tariffa massima in vigore.
4.Nel caso le famiglie non si accordino tra di loro per la suddivisione dei posti oggetto della rinuncia, lôEnte assegnerà lôintera quota, alla famiglia migliore offerente, su base dôasta determinata dalla stessa Amministrazione . Qualora nessuna famiglia concorra allôasta di assegnazione, i loculi rimarranno a disposizione , per la concessione di ogni singolo loculo secondo la massima tariffa in vigore e la durata prevista per i loculi esterni o nel caso di una quota di almeno 4 loculi per la concessione ad una nuova famiglia, con asta pubblica. La rinuncia personale di uno o più componenti la famiglia concessionaria comporta accrescimento dei posti disponibili per gli altri aventi diritto
5.Nel caso di rinuncia a loculo, tumulo,ossario o cinerario per trasferimento in altro loculo, ossario o cinerario nello stesso cimitero, viene stipulato un nuovo atto di concessione per gli anni mancanti alla scadenza del primo atto, previo versamento di una somma calcolata sulla base di una percentuale di cui alla sottostante tabella:

- rinuncia entro due anni dalla concessione: 20% della tariffa in vigore;
- rinuncia dopo due anni dalla concessione: versamento del 80% della tariffa in vigore

6.Lôestumulazione del feretro destinato ad essere trasportato in altra sede, può essere autorizzato dopo qualsiasi tempo dalla sepoltura e in qualsiasi mese dellôanno (art.88 del DPR.285/90) a condizione che, aperta la sepoltura, gli operatori incaricati constatino la perfetta tenuta del feretro; in mancanza di tali condizioni si procederà ad idonea sistemazione del cofano in legno e ove necessario alla rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a cura e spese di chi ha richiesto lôintervento.
7.Nel caso di trasferimento del feretro in altro Cimitero, devono unicamente essere corrisposti i diritti relativi ai lavori cimiteriali.

Art. 41 - Rinuncia a concessione di aree libere o con parziale o totale

costruzione

1. Qualora il concessionario non intenda portare a termine, entro il termine prescritto, la costruzione intrapresa, oppure la costruzione sia terminata e non siano state eseguite le opere necessarie alla dichiarazione di agibilità per la tumulazione o la costruzione non sia stata utilizzata o comunque sia libera da salme, ceneri o resti, su espressa richiesta la concessione viene retrocessa allôente e resa disponibile per una nuova concessione.
2.Nel caso di rinuncia ad area libera, entro tre anni dalla stipula dellôatto di concessione, spetta al concessionario la restituzione del 50% della somma versata.
3.-Nel caso di rinuncia ad area con sovrastante totale o parziale costruzione, entro tre anni dalla stipula dellôatto di concessione,spetta al concessionario la restituzione del 50% della somma versata.
4.Nessun rimborso e' previsto nel caso di rinuncia ad area e sovrastante manufatto costruito dal Comune, libero o occupato da salme, resti o ceneri; la rinuncia comporta revoca della concessione e nel caso di presenza di defunti nella dichiarazione di rinuncia andranno definite le destinazioni delle salme .
Le spese per il trasferimento delle spoglie mortali, verranno interamente assolte dai famigliari, oltre alle tariffe previste per le nuove sepolture.
5.Per le concessioni perpetue, antecedenti al 1975, la rinuncia non comporta nessun rimborso da parte del Comune; lôarea ed il sovrastante manufatto ritornano al Comune che può renderli disponibili per nuove concessioni.
6.In tutti i casi la rinuncia è irrevocabile e non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 42 -Revoca

1.Salvo quanto previsto dallôart. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dellôAmministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2.-Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento dei relativi presupposti e verraô concesso agli aventi diritto dôuso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo lôoriginaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuitaô della concessione revocata, unôidonea sepoltura nellôambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dallôAmministrazione, valutata la possibilità di riduzione del cadavere a resti ossei o ceneri .
3. Le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, verranno interamente assolte dallôAmministrazione comunale.
4.Della decisione presa per lôesecuzione di quanto sopra, lôAmministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione allôAlbo Pretorio dell'Ente per la durata di 365 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, da effettuarsi non prima di 30 gg. dal termine di pubblicazione. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 43 -Decadenza

1.La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
b) quando il cadavere oggetto di concessione in vita di loculo o tumulo sia stato cremato
c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto dôuso della sepoltura, previsto allôart. 37, punto 6;
e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui allôart.46, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dallôart. 47;
g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nellôatto di concessione.

2.La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti e' adottata dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili. Nei casi di irreperibilita' la diffida viene pubblicata allôalbo pretorio e affissa alla sepoltura stessa, per la durata di 365 giorni consecutivi.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2.I costi delle operazioni sono a carico del concessionario o degli eredi aventi titolo ogniqualvolta risultino identificabili.

3.In seguito il Responsabile del servizio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 44 - Estinzione

1.Le concessioni si estinguono ,per scadenza del termine previsto nellôatto di concessione ai sensi del precedente art. 31, o per i casi di cui al punto 3 dellôart.39, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questôultimo caso, quanto disposto nellôart. 26 del Reg. Reg. n. 6/2004.

2.Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglie e collettivita', gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nellôossario comune o nel cinerario comune.

4. La concessione viene ad estinguersi altresì quando non vi sono persone che, ai sensi dellôart. 37, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari . Dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria , dichiara lôestinzione e il manufatto ritorna in disponibilità allôEnte per una nuova concessione.

5.Qualora nel corso degli accertamenti di cui al punto precedente, venga rilevato che parenti affini e/o collaterali, non rientranti nelle previsioni dellôart.37, o conoscenti, della famiglia concessionaria ormai estinta, nel tempo anno avuto cura di mantenere in buono stato e decoro la sepoltura, verrà proposto agli stessi una prelazione sulla nuova concessione, che avrà durata novantanovennale , previo versamento di una tariffa di volta in volta stabilita secondo la stima valutativa effettuata dallôUfficio Tecnico.

Art. 45 - Sepolture perenni - Mutamento del rapporto concessorio

1.- Per le concessioni sussistenti prima dellôentrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune ne' possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione lôistituto dellôò*immemoriale*ò, quale presunzione ñ*juris tantum*ò della sussistenza del diritto dôuso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2.- La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne lôaccertamento in sede giurisdizionale, e' corredata da documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da dichiarazione sostitutive rese nelle forme previste dal DPR 445/2000.

3.- Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne da' atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati .

4.- Eô data facolta' ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per se' e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuita' della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

TITOLO VIII
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 46 - Costruzione e ristrutturazione tombe e cappelle.Termini

1.Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui allôarticolo 38, comma 1, impegnano il/i concessionario/i alla sollecita presentazione del progetto e richiesta di costruzione entro due anni dalla stipula del contratto di concessione,secondo le modalita' previste allôarticolo 48 , pena la decadenza;
2.Qualora lôarea non sia ancora disponibile, detto termine decorre dallôeffettiva disponibilita' e consegna dellôarea stessa.
3. Nel caso la concessione riguardi unôarea con sovrastante manufatto che necessità di ristrutturazione e adeguamento come previsto dallôart. 16 del Reg.Regionale n. 6/2004, si applicano le stesse prescrizioni previste al comma 1 .

Art. 47 -Manutenzione delle sepolture private

1.La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti allôinterno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
2.La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè lôesecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal comune la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e lôaltra, il comune può, previa deliberazione di istituzione di apposito servizio adottata ai sensi dellôarticolo 42, comma 2, lettera *e*) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti comuni con lôobbligo per i concessionari di corrispondere la propria quota di competenza, definita con lôatto con cui il l'ente assume questo servizio per conto e nellôinteresse dei concessionari.
4.- In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
-le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
-gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
-lôordinaria pulizia;
-gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti

Art. 48 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1.I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dall'Unione, su conforme parere del dirigente del competente servizio dellôazienda unità sanitaria locale e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dellôarticolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle

specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nellôatto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonche' di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
3.Le sepolture private non debbono avere comunicazione con lôesterno del cimitero.
4. In ogni caso le sepolture non potranno essere utilizzate se non dopo la dichiarazione di agibilita' .
5.La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dellôarea concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6.Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art.49 -Accesso al cimitero per esecuzione lavori

1.- Per lôesecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, tinteggiature, posa e ripristino lapidi o cancelli, sostituzione canali di gronda, ripasso tetti e/o manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dellôopera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2.- Per lôesecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, di concerto con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa dichiarazione di assunzione di responsabilità, relativa ad eventuali danni a cose o a persone.
3.- Eôtassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori allôinterno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al successivo articolo 54 in quanto compatibile.

Art. 50 - Introduzione e deposito di materiali. Recinzione area cantiere

1. Eôautorizzato lôaccesso al cimitero dei veicoli delle imprese per lôesecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti.
2.Lôimpresa deve recingere, a regola dôarte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
3.Eôvietato occupare spazi attigui, senza lôautorizzazione scritta del responsabile del servizio tecnico.
4.I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo lôorario e lôitinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; è vietato attivare sullôarea concessa laboratori di sgrossamento dei materiali;in ogni caso lôimpresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. Per esigenze di servizio puo' essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
6. Nei giorni festivi e, in particolare in occasione della Commemorazione dei defunti, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 51 -Vigilanza

1.- Il Responsabile dellôArea Tecnica vigila e controlla che lôesecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dellôadozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 52 -Obblighi e divieti

1.- Il personale dell'Unione o della ditta incaricata dei lavori cimiteriali, nonché il personale delle imprese private e' tenuto allôosservanza del presente regolamento e a mantenere un comportamento ed un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.

TITOLO IX

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 53 -Orari di apertura dei cimiteri

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo il seguente orario :
- periodo estivo (ora legale) : 7:00 -20.00
- periodo invernale(ora solare) : 7:00 -18:00

2. Nei casi di chiusura automatizzata, e' attivo un segnale acustico di avviso, per lôabbandono del cimitero entro lôora prescritta di chiusura. In ogni caso è presente un pulsante di emergenza.
3. Eôvietato manomettere i dispositivi automatici di apertura e chiusura dei cancelli, al fine di prolungare la sosta allôinterno del cimitero oltre lôorario di chiusura.
4.Nel caso di abbondanti nevicate è vietato lôaccesso al cimitero fino allôavvenuto passaggio dei mezzi spartineve.

Art. 54 -Disciplina dellôingresso al cimitero

1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2.- Eôvietato lôingresso:
a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dallôassunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
c) a coloro che intendono svolgere allôinterno del cimitero attività di questua;
d) ai minori di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3.E' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; per motivi di salute, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando gli orari.
c) introdurre oggetti irriverenti;
d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ceri, piantine, ornamentazioni, lapidi;
e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori,
f)accumulare neve sui tumuli;
g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con lôofferta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche lôassenso dei familiari interessati;

m) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni dôuso;
o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
p) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata;
r) qualsiasi forma pubblicitaria.
4.Chiunque tenesse, nellôinterno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sara', dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito allôautorita' giudiziaria.

Art. 55 -Cippi, lapidi,copri tomba, monumenti, ornamenti ,epigrafi

1.Per ogni fossa comune nei campi di inumazione, limitatamente ai casi previsti dallôart. 5 punto 1 lettera a), verrà fornito un cippo o croce riportante i dati identificativi del defunto (cognome e nome, data di nascita e di morte,eventuale luogo del ritrovamento).
2.Sulle aree ad inumazione oggetto di concessione ventennale, in sostituzione del cippo e dopo lôavvenuto consolidamento del terreno, è ammessa lôinstallazione di una lapide e/o di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e nella parte più alta non superiore a m.1,20.
3.Ogni lapide, epigrafe, monumento, ornamento collocato sulle sepolture (fosse a terra, loculi, tumuli,ossari/cinerari, tombe e cappelle , ecc.) deve contenere le generalità delle persone defunte, la data della morte e le rituali espressioni brevi .Il colore dei marmi e accessori utilizzati deve in ogni caso rispecchiare le tonalità di colore e materiale delle sepolture attigue. I fregi , i porta fiori, i portaritratti , i portalampada, fissati alle lapidi di chiusura dei loculi individuali e ossari/cinerari non potranno sporgere dalla lapide oltre cm.15 . Inoltre non è ammessa la posa di mensola di appoggio di altri ornamenti oltre ai suddetti.
4. LôAmministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di dare ulteriori nuove prescrizioni, per uniformare le tipologie di materiali e dimensioni utilizzati nelle nuove costruzioni.
5. Al di fuori dei contenitori fissati alle lapidi , nelle aree circostanti in particolare nelle parti comuni e di camminamento , la posa di vasi, cesti,mazzi di fiori, ceri e lumini o altri oggetti, è ammessa unicamente nel giorno dei funerali e nei successivi 30 giorni. Trascorso tale termine trova applicazione il comma 9 del presente articolo.
6.Nelle lapidi commemorative delle sepolture private devono essere mantenuti i nominativi di tutti i defunti sepolti anche se già in ossari..
7.Le scritte devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purche' il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
8.Lôinstallazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Ogni manutenzione, sostituzione e/o intervento straordinario alle epigrafi, monumenti, lapidi o ornamenti delle sepolture, devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile dellôUfficio Tecnico di concerto con il Responsabile di Polizia Mortuaria.
9 Saranno rimossi dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, ceri piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse, che invadano le parti comuni e di camminamento, che sporgano dalle dimensioni delle lapidi o coprano le epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura; i monumenti, le lapidi, i copritomba, gli ornamenti ecc. che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
10. In caso di abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui allôart. 23 del Reg. Reg. n. 6/2004.

Art. 56 -Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha deposti.
2. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, non superino lôaltezza delle lapidi o monumenti e che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente le misure della fossa stessa. In ogni caso gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia e nei casi di deplorevole trascuratezza, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fa togliere e sradicare le piante e colture e provvede per la loro distruzione.
3. Il relativo onere e' integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti. In difetto di pacifico assolvimento, il comune puo' procedere alla riscossione coattiva.

TITOLO X
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 57 -Concessioni pregresse

1.- Salvo quanto previsto dallôarticolo 40, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nellôatto di concessione stesso.

Art. 58 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1.- Ai sensi dellôarticolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente cui sia attribuito lôincarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, per i comuni/unione privi di figure dirigenziali, lôemanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione, quando tali atti sono compiuti nellôosservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.
2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano altresi' al responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente individuato ai sensi del comma precedente per i comuni/unioni privi di figure dirigenziali, su deliberazione dell'organo competente che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dellôarticolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Art. 59 -Efficacia delle disposizioni del regolamento

1.I precedenti regolamenti di polizia mortuaria dei comuni aderenti all'Unione cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
2. Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

Art. 60 -Sanzioni

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e

succ. modif. e dellôarticolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990m . 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dellôart. 7.*bis* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente dell'Unione o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.